



ORDINANZA N. 24 /2015

OGGETTO: DISCIPLINA DISTRIBUZIONE VOLANTINI, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO. LIMITAZIONI E DIVIETI.

IL SINDACO

Preso atto del fenomeno diffuso della promozione pubblicitaria inerente sia le attività economiche che gli organismi “onlus” per mezzo del volantinaggio “porta a porta”;

Considerato che la distribuzione indiscriminata dei manifesti, opuscoli e/o depliant nelle vie, nelle piazze, , sui veicoli in sosta e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, compresi i pali della pubblica illuminazione, gli alberi e la segnaletica stradale, è causa di un abnorme deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell'imbrattamento del suolo pubblico, dell'occlusione delle caditoie;

Preso atto altresì che, il perdurare del fenomeno riverbera conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano nonché un ulteriore aggravio di costi di gestione per l'Amministrazione;

Ritenuto opportuno e necessario intervenire in modo rigoroso per una corretta politica della tutela dell'ambiente e del decoro urbano;

Ritenuto dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant, opuscoli, volantini e manifesti su tutto il territorio comunale;

Visti :

- L'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- Il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- La Legge 681/1989 e ss. mm. ed ii.;
- Il D. Lgs. 507/1993 e ss. mm. ed ii.;

ORDINA

- E' fatto divieto a tutte le attività economiche e/o agli organismi non a scopi di lucro “onlus”, di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione, della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o antistanti le abitazioni o attività;
- E' fatto divieto di conferire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario, nei e sotto i portoni delle abitazioni e sul parabrezza o sul lunotto dei veicoli;
- E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale , volantini, buoni sconto, biglietti e altro materiale simile;
- Non è vietata tale forma pubblicitaria se svolta secondo le previsioni di legge ossia se effettuata “porta a porta” mediante il deposito nella cassetta della posta o consegna a mano; Laddove le cassette postali fossero ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali, la distribuzione del materiale di cui sopra potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura e siano idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali, al pari di altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire cadere dalle cassette stesse.

Il volantinaggio potrà essere effettuato solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno

due giorni prima al Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Tributi di questo comune, la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente Ordinanza: attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino e/o altro materiale e personale reclutato, saranno soggetti, salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs. 507/93 e dal D. Lgs. 267/2000 :

1. Per le attività economiche o organismi non a scopi di lucro "onlus", commissionarie o beneficiarie della pubblicità si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 206,00 ad € 1.549,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
2. Per il personale reclutato a diffondere volantini e/o altro materiale e/o affigge manifesti, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 ad € 500,00

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio on line, a mezzo stampa ed a mezzo affissione negli esercizi commerciali del territorio comunale.

La polizia Locale e le altre forze dell'Ordine, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione del presente provvedimento e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Informa che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria, previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato D.P.R. 1199/71.

Dalla Residenza Municipale, 30 novembre 2015

IL SINDACO
F.to (Maurizio DE NISI)